

*Resistente:* Ministère des affaires sociales et de la santé

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il requisito della specificità della professione di dentista previsto dall'articolo 36 della direttiva 2005/36/CE <sup>(1)</sup> osti alla istituzione di una formazione di qualificazione del terzo ciclo universitario, comune agli studenti in medicina e in odontoiatria.
- 2) Se le disposizioni della direttiva relative alle specializzazioni in campo medico debbano essere intese nel senso che escludano che discipline come quelle elencate al punto 3 della presente decisione <sup>(2)</sup> siano comprese nella formazione alla professione di dentista.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GUL 255, pag. 22).

<sup>(2)</sup> Vale a dire, da un lato, la formazione teorica in chirurgia orale comprendente, in particolare, la formazione in materia di chirurgia del periapice e delle cisti dei mascellari, odontogene o non odontogene, in materia di chirurgia preprotetica e implantare, lo studio delle patologie tumorali benigne, le patologie delle ghiandole salivari e il trattamento ortodontico chirurgico e ortognatico; dall'altro, una formazione pratica comprendente, in particolare, un tirocinio di almeno tre semestri in un reparto di odontoiatria e tre semestri in un reparto di chirurgia maxillo facciale.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 5 novembre 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-494/12)

(2013/C 26/48)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

### Parti

*Ricorrente:* Dixons Retail Plc

*Resistente:* Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 14, paragrafo 1 <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso della sua applicazione quando la cessione fisica di beni sia ottenuta in modo fraudolento, ove il pagamento effettuato dal cessionario abbia avuto luogo mediante una carta di credito che cui quest'ultimo fosse consapevole di non essere autorizzato ad usare.
- 2) Se, in caso di cessione di beni ottenuta mediante uso fraudolento di una carta di credito, si configuri un «trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1.

3) Se l'articolo 73 debba essere interpretato nel senso che esso trovi applicazione quando il pagamento sia ottenuto dal cedente di beni ai sensi di un accordo con un terzo che si sia impegnato a versare il corrispettivo delle operazioni realizzate tramite carta di credito, nonostante il cessionario dei beni sappia di non essere autorizzato ad usare la carta medesima.

4) Allorché il pagamento sia effettuato da un terzo, per effetto di un accordo tra il cedente i beni e il terzo medesimo, a fronte della presentazione al cedente di una carta che il cessionario dei beni non sia autorizzato a usare, se il pagamento ricevuto da detto terzo debba essere considerato quale «corrispettivo per tali operazioni», ai sensi dell'articolo 73.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 7 novembre 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Causa C-497/12)

(2013/C 26/49)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

### Parti nella causa principale

*Ricorrenti:* Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

*Convenute:* Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostino ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su «ricetta bianca», cioè non posti a carico del Servizio sanitario nazionale ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale;

2) se l'art. 15 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea vada interpretato nel senso che il principio ivi stabilito si applichi senza limiti anche alla professione di farmacista, senza che il rilievo pubblicistico di detta professione giustifichi differenti regimi fra titolari di farmacie e titolari di parafarmacie in ordine alla vendita dei farmaci di cui al superiore punto 1;

3) se gli artt. 102 e 106 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che il divieto di abuso di posizione dominante va senza limiti applicato alla professione di farmacista, in quanto il farmacista titolare di farmacia tradizionale, vendendo farmaci per effetto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale si avvantaggia del divieto per i titolari di parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C, senza che ciò trovi valida giustificazione nelle pur indubbie peculiarità della professione farmaceutica dovute all'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 7 novembre 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao**

(Causa C-498/12)

(2013/C 26/50)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Tivoli

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Antonella Pedone

*Convenuta:* Maria Adele Corrao

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'art. 130 del DPR 30.5.2002 N. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ordinamento italiano — nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà — sia conforme all'art. 47 comma 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

2) Se l'art. 130 del DPR 30.5.2002 N. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ordinamento italiano — nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al con-

sulente tecnico di parte sono ridotti della metà — sia conforme all'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, come recepito all'interno della normativa comunitaria ai sensi dell'art. 52 comma 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea e dell'art. 6 [TFUE].

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 7 novembre 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli e a.**

(Causa C-499/12)

(2013/C 26/51)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Tivoli

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Elisabetta Gentile

*Convenuti:* Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 130 del DPR 30.5.2002 N. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ordinamento italiano — nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà — sia conforme all'art. 47 comma 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

**Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-500/12)

(2013/C 26/52)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J Hottiaux e H. Støvlbæk, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia